



# ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "NULLO BALDINI"

Via Marconi, 2 – 48100 RAVENNA – Tel. 0544/404002-7 – Fax 0544/406056

E-mail: [segreteria@itisravenna.it](mailto:segreteria@itisravenna.it), [itbaldini@racine.ra.it](mailto:itbaldini@racine.ra.it)

WEB: <http://www.itisravenna.it>



CIRCOLARE N. 4

Ravenna, 19 settembre 2013

Ai Docenti  
Agli Studenti  
Al Personale A.T.A.  
Ai Genitori (tramite gli studenti)  
e p.c. Al D.S.G.A.

Oggetto: Nuove disposizioni relative al divieto di fumo in ogni area di pertinenza delle istituzioni scolastiche DL n. 104 del 12 settembre 2013

In questi giorni è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il Decreto n. 104 del 12 settembre 2013, pubblicazione che ne **rende immediata la sua applicazione** (Art. n. 28).

Di seguito si riportano i commi 1-2-3 dell' Art.4 -Tutela della salute nelle scuole, che vanno a modificare quanto fino ad ora è avvenuto nella nostra scuola.

1. All'art. 51 della legge 16 gennaio 2003 n.3, dopo il comma 1 è inserito: "1-bis. **Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.**"
2. **È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi** delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero, gli istituti penali per minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni (legge - finanziaria 311/2004).

**Pertanto è assolutamente vietato fumare nei locali della scuola e in nessuno degli spazi aperti di pertinenza dell'Istituto, ovvero nei giardini interni e/o cortili, in questi ultimi si potranno ancora usare le sigarette elettroniche.**

I docenti ed il personale ATA sono tenuti a far rispettare tale divieto, con nota apposita saranno individuate le persone che potranno redigere il verbale di contravvenzione.

Posso capire le esigenze dei fumatori, ma occorre rispettare e far rispettare il divieto di fumo, quindi confido nella collaborazione di tutti, in particolar modo dei fumatori, ai quali auguro che il dover rispettare in modo così radicale una norma, li porti a smettere di fumare, ne godrà sicuramente la loro salute, ma anche le "loro tasche".

Per una più approfondita conoscenza del Regolamento dell'applicazione del divieto di fumo, ne riporto un breve estratto.

#### **Estratto del Regolamento dell'applicazione del divieto di fumo e del pagamento delle sanzioni.**

AMBITO DI  
APPLICAZIONE  
DEL DIVIETO

Il divieto di fumo trova applicazione in tutti i locali chiusi **(ora anche aperti per le scuole)** pubblici e privati, escluso le residenze private ed i locali idonei per i fumatori. Questo vale, tra gli altri, per: scuole, ospedali, uffici della Pubblica Amministrazione, autoveicoli di proprietà dello Stato, di Enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, autofiltranviarie e portuali-marittime, biblioteche, sale di lettura, musei, pinacoteche, bar, ristoranti, circoli privati, discoteche, palestre, sale corse, sale gioco, sale video game, sale Bingo, i cinema multisala, i teatri. Il divieto di fumare si applica anche negli studi professionali e negli uffici aperti unicamente ad utenza interna, come, tipicamente, alcuni uffici bancari o l'ufficio di ragioneria di un'azienda.



# ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "NULLO BALDINI"

Via Marconi, 2 – 48100 RAVENNA – Tel. 0544/404002-7 – Fax 0544/406056

E-mail: [segreteria@itisravenna.it](mailto:segreteria@itisravenna.it), [itbaldini@racine.ra.it](mailto:itbaldini@racine.ra.it)

WEB: <http://www.itisravenna.it>



## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modifiche ed integrazioni;
2. Legge 16 gennaio 2003, n. 3;
3. Accordo del 16 dicembre 2004 tra Ministro della salute, ministro della giustizia e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano in materia di tutela della salute dei non fumatori
4. Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) commi 189,190 e 191
5. Decreto 12 settembre 2013 n. 104

## INFORMAZIONI APPLICAZIONE DEL DIVIETO

Informazioni sulla corretta applicazione della normativa per la tutela della salute dei non fumatori possono essere reperite attraverso [il sito internet](#) del Ministero della Salute.

## COME FAR APPLICARE IL DIVIETO

### **Nelle strutture pubbliche:**

Nell'ambito delle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche, i dirigenti preposti individuano con atto formale i soggetti a cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni. Qualora non vi abbiano provveduto, spetta ad essi stessi esercitare tale attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione. Tuttavia, anche nelle strutture pubbliche le sanzioni possono essere elevate dal personale dei Corpi di polizia amministrativa locale, guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, oppure da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, di propria iniziativa o nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati.

## AMMONTARE SANZIONI

Per effetto della nuova legge finanziaria nazionale (legge 311/2004) la sanzione amministrativa è stata elevata da un minimo di euro 27,50 ad un massimo di euro 275,00. La suddetta sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna incinta, di lattanti o di bambini fino a 12 anni.

### **I soggetti incaricati di far rispettare l'osservanza del divieto, che non ottemperino ai loro doveri, sono soggetti al pagamento di una somma da euro 220 a euro 2.200**

## PRESENTAZIONE EVENTUALE RICORSO

I destinatari di un verbale di contestazione di violazione delle nuove normative antifumo possono presentare ricorso avverso tale provvedimento, inviando una propria memoria difensiva all'autorità competente che varia a seconda dei seguenti casi:

**1 caso:** infrazione al divieto di fumare inflitte da organi statali (Polizia di Stato, Carabinieri, Dirigenti o incaricati della Pubblica Amministrazione ecc.).

L'eventuale ricorso dei trasgressori va inoltrato al **Prefetto**, quale organo competente.

**2 caso:** la sanzione viene elevata da vigili urbani, personale del Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria o altri organi non statali sul territorio della Regione.

L'eventuale ricorso dei trasgressori vanno inoltrati al **Sindaco del Comune** nel cui territorio sono connesse le violazioni.

Il Dirigente Scolastico  
Lilia Pellizzari